



**COMUNE DI ALBIANO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSTAMENTI  
FISSI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA  
(ART. 27 L.P. 9 DICEMBRE 1991, N. 24 E SS.MM.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 27.07.2023

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 - PREMessa .....	3
ART. 3 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI SUL SUOLO PRIVATO .....	3
ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI SUL SUOLO DI PROPRIETÀ PUBBLICA.....	3
ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 6 - OBBLIGHI PER LA SEZIONE CACCIATORI DI ALBIANO E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA .....	5
ART. 7 - SANZIONI.....	5
ART. 8 - NORME TRANSITORIE .....	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	5

## ALLEGATI

- Allegato 1) modello richiesta del nulla osta da parte del Comune di Albiano;
- Allegato 2) modello richiesta rinnovo del nulla osta;
- Allegato 3) delimitazione area Monte Gallina;

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente Regolamento è la regolamentazione degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio del Comune di Albiano in riferimento alla L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 e ss.mm..

## **ART. 2 - PREMESSA**

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia di esercizio dell'attività venatoria, si specifica che sul territorio comunale di Albiano verranno applicate le ulteriori disposizioni e restrizioni di seguito riportate.

## **ART. 3 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI SUL SUOLO PRIVATO**

1. Postazioni esistenti: per le postazioni di caccia esistenti sul suolo privato all'interno del territorio del Comune di Albiano si fa riferimento a quanto previsto dall'attuale legge provinciale 9 dic. 1991 n.24 e S.M.

2. Nuove postazioni: per la costruzione di postazioni di caccia sul suolo privato all'interno del territorio del Comune di Albiano si fa riferimento a quanto previsto dall'attuale legge provinciale 9 dic. 1991 n.24 e S.M. Al protocollo del Comune di Albiano dovrà tuttavia pervenire regolare denuncia della costruzione di nuova postazione di caccia costituita da:

- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- fotocopia del documento d'identità del proprietario del terreno se diverso dal soggetto richiedente;
- documento attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia all'atto della domanda costituito da dichiarazione della Sezione Cacciatori di Albiano;
- autorizzazione del proprietario della particella, se la stessa non è in titolo al soggetto richiedente, nella quale dovrà essere riportato quanto descritto al comma 4. del successivo art. 3 del presente regolamento;
- mappa geolocalizzata nel punto esatto di costruzione riportante le coordinate chilometriche UTM WGS 84;
- modulo descrittivo della tipologia di appostamento che si vuole costruire (A/C Appostamento ungulati/ Capanno migratoria).

3. Cessione della postazione: qualora il soggetto titolare di una postazione intenda cedere la propria postazione di caccia ad altro cacciatore dovrà far pervenire al Comune di Albiano comunicazione di voltura della postazione corredata da nuova documentazione di domanda da parte del subentrante.

4. Cessazione dell'utilizzo della postazione: In caso di dismissioni del capanno da caccia e/o venuti meno i requisiti per l'esercizio della caccia del richiedente, il titolare della denuncia o in sua vece il proprietario del terreno avranno trenta (30) giorni di tempo per la rimozione completa della costruzione. Si precisa che venuti meno i requisiti di applicazione della legge provinciale L.p. 24/1991 e in mancanza di ulteriore titolarità a norma di legge la costruzione potrà costituire abuso edilizio in carico al proprietario del terreno.

## **ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI SUL SUOLO DI PROPRIETÀ PUBBLICA**

1. Ogni cacciatore, regolarmente in possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia, ha diritto di avere sul suolo di proprietà pubblica al massimo due appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, previa regolare denuncia (art. 27 Lp 24/1991), indipendentemente dal fatto che siano palchi per la caccia agli ungulati o capanni per la caccia alla migratoria. Tale diritto è riservato ai soci iscritti alla Sezione Cacciatori di Albiano.

2. Autorizzazione alla costruzione: ciascuna denuncia di appostamento su proprietà pubblica deve ottenere formale nulla osta da parte del Comune, riportante le eventuali prescrizioni impartite all'interessato. Il nulla osta riguarda esclusivamente gli aspetti patrimoniali (es. piante e/o terreni interessati dalla realizzazione dell'opera e/o dall'esercizio della caccia), senza entrare nel merito della regolarità dell'attività venatoria del richiedente, della quale risponde esso stesso, o delle distanze da confini, aree interdette od altri appostamenti, di cui il cacciatore si assume piena ed esclusiva responsabilità. Al presente atto viene allegato il modello di richiesta del nulla osta da parte del Comune - Allegato 1). Il nulla osta dovrà essere compilato e firmato dal Custode Forestale e validato dal Servizio di Ragioneria per gli adempimenti di cui al comma 3. del seguente art. 4. La realizzazione dell'appostamento potrà avvenire solo successivamente al rilascio del nulla osta.

3. Occupazione del suolo pubblico: per ciascun appostamento il titolare della denuncia dovrà preventivamente versare a favore del Comune di Albiano una quota una tantum non rimborsabile pari ad euro 100,00 (cento/00) per l'occupazione di suolo pubblico destinata in apposito capitolo di spesa in favore di attività di carattere ambientale.
4. Durata del Nulla osta: Il nulla osta ha validità di dieci anni a partire dalla data del rilascio del nulla osta.
5. Rinnovo del nulla osta: il nulla osta in essere è soggetto a illimitati successivi rinnovi di pari durata previa presentazione di richiesta dell'interessato da formalizzare mediante la consegna al Comune di Albiano dell'apposito modello - Allegato 2), nel quale andranno evidenziate eventuali modifiche rispetto a quanto già oggetto di nulla osta e il pagamento di una nuova quota una tantum come previsto al precedente comma 3.
6. Cessione della postazione: qualora il soggetto titolare di una postazione intenda cedere la propria postazione di caccia ad altro cacciatore dovrà far pervenire al Comune di Albiano richiesta di voltura della postazione corredata da nuova documentazione di domanda da parte del subentrante. Tale comunicazione dovrà inoltre pervenire alla Sezione Cacciatori di Albiano.
7. Cessazione della postazione: In caso di mancato rinnovo o di eventuale rinuncia, l'appostamento va smantellato e rimosso a carico del titolare della denuncia entro trenta (30) giorni dalla cessazione o allo scadere dei 10 anni. Andranno anche effettuate le operazioni di ripristino dei luoghi eventualmente impartite da parte dell'Amministrazione Comunale o dall'Autorità Forestale. Qualora il titolare non provvedesse allo smantellamento e smaltimento, tali operazioni saranno a carico della Sezione Cacciatori di Albiano, da effettuarsi entro ulteriori trenta (30) giorni dallo scadere dei primi trenta giorni. Qualora nemmeno la Sezione Cacciatori provvedesse alle operazioni di smantellamento e smaltimento, interverrà il Comune *manu propria*, addebitando eventuali spese sostenute all'interessato o, in sua assenza per decesso od altri motivi, alla locale Sezione Cacciatori.
8. Revoca del nulla osta: L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di revoca del nulla osta venuti meno i requisiti di tutela e di gestione del suolo pubblico nonché per ragioni di pubblica sicurezza documentati dal Custode Forestale o dalla Stazione Forestale.

### **ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Tutte le postazioni sia sul pubblico che sul privato dovranno portare il numero identificativo rilasciato dalla Sezione Cacciatori.
2. Il Comune è da ritenersi sollevato da ogni responsabilità diretta od indiretta derivante dall'utilizzo e dall'esercizio, anche da parte di estranei, degli appostamenti autorizzati. La responsabilità è esclusivamente a carico del cacciatore titolare della denuncia dell'appostamento stesso.
3. Il titolare della denuncia sul suolo pubblico non acquisisce alcun diritto sulla superficie concessa in uso a seguito del rilascio del nulla osta.
4. Nella costruzione degli appostamenti, il cacciatore dovrà attenersi a tutti i criteri e le prescrizioni (misure, materiali, localizzazione, tipologia...) previste dalle norme per l'esercizio dell'attività venatoria e per la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio della stessa, che si intendono qui integralmente richiamate.
5. Il taglio di piante od arbusti di ogni genere, sia in fase di costruzione che in fase di conduzione dell'appostamento, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del proprietario del terreno e, ove necessario dell'Autorità Forestale. La violazione a questa direttiva comporta la revoca del consenso, oltre che la contestazione di violazione della legge forestale. Ne consegue obbligo di smantellamento e smaltimento, come sopra previsto.
6. In caso di taglio piante sul suolo pubblico, che va comunque sempre preventivamente richiesto ed autorizzato, l'Amministrazione Comunale andrà indennizzata per il valore del materiale legnoso tagliato, opportunamente stimato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Fa eccezione all'indennizzo l'assegnazione delle medesime a soddisfacimento del diritto di uso civico, nelle quantità previste.
7. All'interno dell'appostamento e nei dintorni del medesimo dovrà essere mantenuto decoro e assoluta pulizia, evitando nel modo più assoluto di arrecare qualsiasi danno al suolo ed al soprassuolo. Il medesimo decoro andrà mantenuto anche in tutta l'area circostante interessata dall'esercizio della caccia.
8. Vista l'elevata valenza paesaggistica e l'elevata frequentazione antropica (proprietari di terreni e fabbricati, ciclisti, turisti, ...), dell'area di Monte Gallina, (area indicata nell'allegato 3 del presente regolamento), nella

medesima area è vietato l'esercizio della caccia, nei giorni ed orari ammessi dalla legge, dalla data di apertura della stagione venatoria fino al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

#### ***ART. 6 - OBBLIGHI PER LA SEZIONE CACCIATORI DI ALBIANO E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA***

1. La locale Sezione Cacciatori di Albiano deve tenere aggiornato l'elenco degli appostamenti fissi presenti sul territorio comunale, inserendo per ogni denuncia di appostamento i seguenti dati:

- numero identificativo;
- nome del conduttore;
- località/toponimo;
- tipologia A/C (Appostamento ungulati/ Capanno migratoria);
- anno di prima denuncia;
- tipo di proprietà (comunale/privata);
- numero di particella fondiaria;
- coordinate chilometriche UTM WGS 84;
- regolarità del rinnovo decennale.

2. Tale elenco dovrà essere aggiornato ed inviato in forma digitale editabile via mail o PEC all'Ufficio Protocollo del Comune di Albiano entro il 31 marzo di ogni anno.

#### ***ART. 7 - SANZIONI***

1. Qualsiasi violazione agli articoli del presente regolamento, ove non riconducibili ad altre violazioni di ordine superiore, comportano una sanzione da euro 50,00 a euro 300,00.

2. Le sanzioni saranno accreditate dal Comune nelle modalità previste dal comma 3. del precedente art. 4.

#### ***ART. 8 - NORME TRANSITORIE***

1. Al fine di preservare i diritti storici acquisiti sul suolo pubblico degli appostamenti già esistenti e regolarmente denunciati, il numero massimo di postazioni definiti al comma 1. del sopra indicato art. 4, può essere derogato previa specifica domanda da parte del comodatario. La domanda, da far pervenire al protocollo del Comune di Albiano, dovrà essere completa della documentazione e della regolarizzazione del versamento della quota una tantum indicata in questo regolamento.

2. Tutti gli appostamenti già esistenti e regolarmente denunciati vanno regolarizzati con il versamento della quota una tantum.

3. Tali obblighi andranno adempiuti entro il termine del 31 marzo 2024. Gli appostamenti non regolarizzati con la dovuta documentazione e con i versamenti previsti, andranno smantellati secondo quanto previsto dal comma 8. dell'art. 4.

#### ***ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Con l'adozione del presente regolamento viene recepito come prima adozione anche l'elenco degli appostamenti fissi presenti sul territorio comunale, dimesso agli atti. Eventuali difformità tra il citato elenco e lo stato di fatto verranno integrate e regolarizzate con il primo aggiornamento presentato dalla Sezione Cacciatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento.